



**COMUNE DI NOGAREDO  
(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

approvato con delibera di consiglio n. 42 dd 29/12/2025

## **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. - Oggetto del regolamento.
- Articolo 2. - Competenze.
- Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità.
- Articolo 4. - Imprese private operanti nel settore funerario.
- Articolo 5. - Servizi gratuiti ed a pagamento.
- Articolo 6. - Tariffe.
- Articolo 7. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.
- Articolo 8. - Presunzione di legittimazione.
- Articolo 9. - Trasparenza ed atti a disposizione del pubblico.
- Articolo 10. - Atti riservati.
- Articolo 11. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche.

## **II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI**

- Articolo 12. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.

## **III - FERETRI**

- Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre.
- Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri.
- Articolo 15. - Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
- Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento.

## **IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 17. - Definizione del trasporto funebre.
- Articolo 18. - Modalità dei trasporti.
- Articolo 19. - Autofunebri ed autorimesse.
- Articolo 20. - Cortei e cerimonie funebri.
- Articolo 21. - Trasporti extra comunali.

## **V - CIMITERI**

- Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza.
- Articolo 23. - Reparti speciali nel cimitero.
- Articolo 24. - Ammissione nei campi comuni dei cimiteri comunali.

## **VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Articolo 25. - Disposizioni generali.
- Articolo 26. - Piano regolatore cimiteriale.

## **VII - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Articolo 27. - Inumazione.
- Articolo 28. - Manufatti - Copritomba.
- Articolo 29. - Tumulazione.
- Articolo 30. - Deposito provvisorio.

## **VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 31. - Esumazioni ordinarie.
- Articolo 32. - Esumazione straordinaria.
- Articolo 33. - Estumulazioni.
- Articolo 34. - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- Articolo 35. - Ossario comune.
- Articolo 36. - Oggetti rinvenuti.
- Articolo 37. - Disponibilità dei materiali.

## **IX - CREMAZIONE**

- Articolo 38. - Autorizzazione alla cremazione.
- Articolo 39. - Urne cinerarie.
- Articolo 40. - Destinazione delle ceneri.
- Articolo 41. - Affidamento familiare delle ceneri.
- Articolo 42. - Dispersione delle ceneri.
- Articolo 43. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

## **X - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 44. - Orario.
- Articolo 45. - Disciplina dell'ingresso.
- Articolo 46. - Divieti speciali.
- Articolo 47. - Riti funebri.
- Articolo 48. - Funerali.
- Articolo 49. - Manufatti e materiali ornamentali.

## **XI - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 50. - Sepulture private.
- Articolo 51. - Concessione cimiteriale.
- Articolo 52. - Catasto cimiteriale.
- Articolo 53. - Procedimento di rilascio della concessione.
- Articolo 54. - Durata.
- Articolo 55. - Diritto di sepoltura.
- Articolo 56. - Concessioni attestanti un godimento perenne.
- Articolo 57. - Targhe ricordo.
- Articolo 58. - Rinnovo - proroga.
- Articolo 59. - Decadenza.
- Articolo 60. - Revoca.
- Articolo 61. - Rinuncia.
- Articolo 62. - Manutenzione.

## **XII - LAVORI NEI CIMITERI**

- Articolo 63. - Esecuzione di opere nel cimitero.
- Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori.
- Articolo 65. - Costruzione di sepulture private.
- Articolo 66. - Estromissione di imprese.
- Articolo 67. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri.

## **XIII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 68. - Efficacia delle disposizioni del regolamento.
- Articolo 69. - Abrogazione di norme precedenti.

## **ALLEGATO TECNICO**

## I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone;
- la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione ed affido delle ceneri;
- la disciplina, per quanto nelle competenze regolamentari comunali, di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché alle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato.

### Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento statale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari.

### Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune assicura la gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, dispersioni ceneri, recupero salma sulla pubblica via ecc., gestione della camera mortuaria/deposito di osservazione e l'espletamento delle attività cimiteriali.
2. Il Comune assicura la gestione dei cimiteri ubicati sul proprio territorio. Per quanto riguarda le operazioni cimiteriali di cui al comma 1 possono essere gestite in diretta economia o possono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., D.Lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi locali di rilevanza economica.
3. Ove la gestione di servizi comunali sia svolta a mezzo di terzi, le condizioni di erogazione e le funzioni delegate sono stabilite dal contratto di servizio.
4. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### Articolo 4. - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese operanti nel settore funerario possono svolgere presso gli uffici del Comune o, nel caso di esternalizzazione del servizio, presso gli uffici dell'affidatario del Servizio le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi.

#### Articolo 5. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
  - a) Per i cadaveri di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa o corrispondere la tariffa stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento Cimiteriale, il trasporto funebre nell'ambito del Comune, l'inumazione in campo comune, nonché la fornitura di un cofano economico;
  - b) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri; fatta salva l'eventuale possibilità di applicazione di un canone previsto a carico dei concessionari di tombe perpetue ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.P. 20 giugno 2008 n. 7.
  - c) il trattamento dei cadaveri non mineralizzati al termine della rotazione o a scadenza della concessione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - d) l'esumazione ordinaria comunale qualora si intenda procedere con la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
  - e) l'estumulazione ordinaria di resti ossei o urne cinerarie dalle cellette ossario/cinerario qualora si intenda procedere con la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario-cinerario comune;
  - f) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
  - g) l'utilizzo del deposito di osservazione delle salme, con esclusione delle attività di pulizia e di igienizzazione, che restano a carico degli utilizzatori dei locali.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da Delibera di Giunta;

#### Articolo 6. - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi cimiteriali erogati dal Comune e delle concessioni cimiteriali sono fissate e periodicamente aggiornate dalla Giunta comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale.
2. I trasporti funebri sono sempre a carico dei privati salvo il caso di cui all'art. 5 comma f) ed art. 7 di cui al presente regolamento;

#### Articolo 7. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del cofano e di una minima composizione floreale per tutte le persone decedute sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli

alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dal servizio sociale territorialmente competente. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il cofano fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In ogni caso i cadaveri devono essere sepolti o cremati entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione in campo comune trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso, fatto salvo che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere il cadavere a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

#### Articolo 8. - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, o altro trattamento, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.) o una concessione (area, tomba, loculo, nicchia, sepolcreto, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture lasciano in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

#### Articolo 9. - Trasparenza ed atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - a) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
  - b) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
  - c) l'elenco delle tombe, od ogni altra tipologia di sepolcri, per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;

- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni.
- e) Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

#### Articolo 10. - Atti riservati

1. La scheda di morte ISTAT o il certificato necroscopico (qualora indicante la causa di morte), costituiscono documenti sanitari dei quali è esclusa la competenza dell'ufficio di Polizia Mortuaria comunale ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto – 27 luglio 1934, n. 1265. Il rilascio di una certificazione concernente la causa di morte o, copia della relativa scheda, spetta - giuridicamente - all'Azienda Provinciale per i servizi territoriali (art. 1 DPR 285/1990) che la può rilasciare nei termini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e dal d.lgs. 196/2003 e ss. mm. relativamente al trattamento di dati personali sensibili.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali e coloro che ne siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, sono tenuti al segreto.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha richiesto il servizio e/o ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

#### Articolo 11. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle proprie occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del cofano, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vice Sindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, può essere disposto il servizio d'onore di un plotone della Polizia Locale in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

## **II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI**

### **Articolo 12. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Gli eventuali orari di apertura al pubblico saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze espresse dai familiari della persona defunta.
3. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. Le salme non possono essere sottoposte a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione. Uniche eccezioni si hanno nei casi contemplati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 (decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi) e fatto salvo le ragioni igienico sanitarie previste dall'art. 10 dello stesso D.P.R. di riduzione del periodo di osservazione.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

## **III - FERETRI**

### **Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 15 del presente Regolamento Cimiteriale.
2. In ogni cofano non si può racchiudere che un solo cadavere. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi nello stesso cofano.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri

1. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto del cadavere sono attestate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà il defunto per tutti i trasporti effettuati con il cadavere racchiuso nel cofano compresi quelli svolti all'interno del comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici del Comune.
2. Contestualmente alla stesura del verbale di eseguite prescrizioni funebri viene svolto l'adempimento di identificazione del defunto come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

#### Articolo 15. - Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune, in cremazione o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio o suo delegato o l'affidatario del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del cofano secondo le prescrizioni di legge o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se il cadavere proviene da altro comune deve essere accompagnato da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Salute e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione del cadavere.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Nella tumulazione è consentito l'impiego, in alternativa ad un contenitore interno al cofano di legno costruito in lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,66, di un manufatto in polipropilene omologato secondo le indicazioni e i limiti posti dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011 o con le indicazioni di successivi decreti.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo o di polipropilene debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

#### Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### IV - TRASPORTI FUNEBRI

#### Articolo 17. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
  - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
  - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

#### Articolo 18. - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con il cadavere deposto nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1bis del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.
2. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio.
3. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, al posto del cofano di legno può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

#### Articolo 19. - Autofunebri ed autorimesse

1. Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità delle autofunebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.

#### Articolo 20. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune potrà garantire la presenza del servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre qualora vi siano attraversamenti o altre situazioni di pericolo.

2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
4. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni oltre alla cattolica.
5. Le operazioni cimiteriali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività fatto salvo casi di documentata esigenza;

#### Articolo 21. - Trasporti extra comunali

1. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni connesse con le partenze dei trasporti fuori comune o all'estero sono fissate di volta in volta in accordo con l'ufficio comunale preposto o con l'affidatario del servizio.
2. Gli arrivi di cadaveri da fuori comune avvengono di norma presso il luogo ove sono previste le esequie o, presso un'abitazione privata, una struttura pubblica o il cimitero. L'impresa funebre provvede alla consegna e/o al ritiro presso gli uffici comunali o dell'affidatario del servizio qualora il servizio sia esternalizzato, dei documenti di trasporto compatibilmente con l'apertura degli uffici medesimi.
3. Il trasporto funebre verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco o dal responsabile dell'ufficio demografico o altro personale, ai quali sono attribuite le funzioni di natura gestionale previste dall'art. 24 del D.P.R. 285/1990; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
  - a) il permesso di seppellimento;
  - b) il verbale di eseguite prescrizioni funebri da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, di polipropilene o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

Il trasporto delle ceneri o dei resti ossei non richiede le precauzioni igieniche previste per i cadaveri ed i resti mortali inconsunti.

### V - CIMITERI

#### Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio di seppellimento e agli altri ai servizi cimiteriali nei seguenti cimiteri:
  - Cimitero capoluogo
  - a) Cimitero Santa Lucia - in convenzione per la manutenzione straordinaria con il comune di Villa Lagarina -
  - Cimiteri frazionali:
    - b) Brancolino;
    - c) Noarna;

- d) Sasso;
2. La descrizione del cimitero è effettuata nelle planimetrie depositate presso gli uffici comunali ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  3. L'organizzazione interna dei cimiteri e le relative strutture, nonché le planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale. Nei cimiteri possono e/o devono, se previsto da normativa, essere presenti:
    - campi comuni di inumazione a rotazione;
    - cellette ossario-cinerario;
    - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
    - posti singoli in muratura per la tumulazione di feretri;
    - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata, comprese le edicole e le cappelle);
    - ossario comune-cinerario comune;
    - campo di consumo mineralizzazione;
    - lapidi e monumenti storico artistici;
    - muri perimetrali.
  4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune oppure mediante l'affidatario del servizio.
  6. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e tutti gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta con proprio personale o mediante esternalizzazione del servizio nelle forme previste dalla normativa per i servizi pubblici locali.
  7. Competono esclusivamente al Comune, o all'affidatario del servizio nel caso di esternalizzazione, le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali/ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
  8. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  9. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
  10. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale nell'ottica di rispettare e valorizzare le tradizioni locali e di perseguire il contenimento degli spazi e dei costi, il comune può individuare specifiche strategie per la gestione delle sepolture e più in generale degli spazi cimiteriali, avvalendosi delle normative provinciali in materia (LP 10/1998 – LP 7/2007 – DPP n. 5 112/Leg/2008).

#### **Articolo 23. - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

#### **Articolo 24. - Ammissione nei campi comuni dei cimiteri comunali**

1. Nei campi comuni dei cimiteri comunali, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, resti ossei e le urne cinerarie di persone morte nel territorio dei Comuni di Nogaredo e di Villa Lagarina, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, resti ossei e le urne cinerarie di persone morte fuori del territorio dei Comuni di Nogaredo e di Villa Lagarina, ma aventi in essi in vita la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, resti ossei e le urne cinerarie di persone che siano state residenti nei comuni di Nogaredo o Villa Lagarina ma che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori dai predetti comuni a seguito di ricovero permanente o perché ospiti presso familiari per esigenze di cura e assistenza;
- d) i cadaveri, i resti ossei e le urne cinerarie di persone residenti alla nascita nei comuni di Nogaredo (inclusi i comuni soppressi di Sasso, Noarna e Brancolino) o Villa Lagarina;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui almeno un genitore sia residente nei comuni di Nogaredo o Villa Lagarina con le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, resti ossei e le urne cinerarie di persone non incluse nei commi precedenti, a fronte del pagamento della specifica tariffa "non residenti" prevista alla data della richiesta;
- g) È fatta salva comunque la possibilità di ricevere e seppellire o tumulare nel cimitero capoluogo di Nogaredo i cadaveri, i resti mortali, resti ossei o urne cinerarie di persone residenti nelle frazioni e, per i cimiteri frazionali, i residenti nel territorio comunale.
- h) I servizi cimiteriali in virtù della convenzione in vigore e relativa ai deceduti del comune di Villa Lagarina sono riferiti al solo cimitero di Santa Lucia;

## **VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### *Articolo 25. - Disposizioni generali*

1. Ogni cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità agli articoli 68 e seguenti del DPR 285/1990 e del Decreto del Presidente della Provincia del 12/02/2008 n. 5-112/Leg.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. La Giunta Comunale può deliberare, in merito alle sepolture private, integrando o modificando l'allegato tecnico a questo regolamento, sulla ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. La Giunta Comunale può deliberare, in merito alla collocazione di lapidi ricordo, anche integrando o modificando l'allegato tecnico a questo regolamento, sui criteri di assegnazione, ubicazione, misura delle aree, tipi di opera e relative caratteristiche tecniche.

## Articolo 26. - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune è dotato di un piano cimiteriale, periodicamente aggiornato, che, può e/o deve, se previsto da normativa, includere:
  - campi di inumazione;
  - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - tumulazioni individuali (loculi);
  - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
  - cellette ossario-cinerarie;
  - ossario comune-cinerario comune;
  - campo di mineralizzazione;
  - Strutture e servizi accessori;

## VII - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Articolo 27. - Inumazione

1. Le sepolture ad inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
  - sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 15 anni, computati dal giorno del seppellimento;
  - sono private le sepolture date in concessione e non ricomprese nel punto precedente;
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine cronologico di seppellimento.  
Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore all'epoca dell'evento.  
Qualora si proceda all'esumazione di un cadavere, il posto reso libero dopo tale operazione deve rimanere vuoto fino all'esecuzione dell'esumazione ordinaria del campo.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro.  
Nelle fosse ad inumazione in concessione, oltre al feretro, è ammessa la collocazione dei resti ossei in apposita cassetta e/o delle urne cinerarie, purché collocate in ulteriore contenitore non biodegradabile.  
Nelle fosse ad inumazione in campo comune, oltre al feretro, è ammessa la collocazione di urne cinerarie e/o cassette di resti ossei, in numero massimo di due, di familiari, del defunto sepolto, per come individuati dall'art. 55 comma 3 del presente Regolamento Cimiteriale, purché collocate in ulteriore contenitore non biodegradabile; il termine di scadenza resta, comunque, quello della rotazione ordinaria prevista per il feretro inumato.
4. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri devono avere le caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente regolamento cimiteriale. La revisione del predetto allegato tecnico, se non contestuale alla modifica del presente Regolamento, è approvata, ove se ne ravvisi la necessità tecnica o normativa, dalla Giunta Comunale;
5. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di feretro precedentemente inumato in altra parte del cimitero/cimiteri del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione o di traslazione in sepoltura in concessione.

6. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### Articolo 28. - Manufatti - Copritomba

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un manufatto identificativo in materiale non deperibile provvisorio e targhetta portante le generalità del defunto. In alternativa è ammessa la posa di una croce e/o di una cornice a terra in materiale durevole purché a cura e spese dei familiari della persona defunta;
2. Decorso il periodo di 5 mesi dall'inumazione, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del manufatto provvisorio di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni stabilite nell'allegato tecnico al presente Regolamento Cimiteriale. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
3. In caso di incuria o abbandono delle tombe in campo a rotazione il comune si avvale della facoltà di ripristino dei manufatti per riportarli al minimo stato di decoro procedendo al recupero delle eventuali spese sostenute.

#### Articolo 29. - Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Le predette sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del defunto o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
4. Nei loculi e nelle cellette ossario-cinerario è permessa la tumulazione di urne cinerarie e/o cassetine ossario secondo lo spazio disponibile.
5. Le lapidi di chiusura sono fornite dal Comune o dall'Affidatario del Servizio, le iscrizioni e gli altri segni funebri posizionati sopra la lapide sono a spesa del concessionario e devono avere le caratteristiche stabilite nell'allegato tecnico;
6. Nelle tombe di famiglia con camera è permessa la tumulazione di più feretri come risultante dal progetto di costruzione e comunque secondo le indicazioni del contratto di concessione cimiteriale, ed eventualmente, secondo lo spazio disponibile, di urne cinerarie e/o cassetine ossario.
7. Non è ammessa l'estumulazione di cadaveri e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove il cadavere sia avviato alla cremazione o ridotto in cassetina ossario.

#### Articolo 30. - Deposito provvisorio

1. La Giunta Comunale, può deliberare l'istituzione di un deposito provvisorio per i feretri, mediante la realizzazione di appositi loculi dedicati.
2. Nel predetto caso a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, in doppia cassa di legno e di zinco debitamente chiuse e sigillate, è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune o dall'affidatario del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
  4. La tariffa è determinata in misura annua. Essa è quantificata a consuntivo rapportandola al periodo di effettiva tumulazione provvisoria.
  5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio competente del Comune o dell'affidatario del servizio cimiteriale.
  6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvederà d'ufficio, previa diffida, a inumare il cadavere in campo comune.
  7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato previo pagamento dei relativi diritti.

## **VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 31. - Esumazioni ordinarie**

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale o dall'affidatario del servizio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Gli uffici del Comune o dell'affidatario del servizio predispongono, se necessario, annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. Con non meno di due mesi di anticipo, e comunque prima di procedere con le operazioni di esumazioni viene apposto un avviso all'albo del cimitero, presso le singole sepolture interessate all'esumazione ed all'albo pretorio del Comune e in ogni caso, prima di procedere con le operazioni di esumazione, viene inviata apposita comunicazione ai familiari dei defunti che non abbiano nel frattempo manifestato interesse, se conosciuti e reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo individuato che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto è tenuto a richiederlo entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni sono di norma effettuate da ottobre a maggio ma possono, per motivi di carattere organizzativo, essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione del periodo compreso dal 28 ottobre al 5 di novembre in concomitanza alle festività dei Santi e dei Defunti.
5. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare del defunto da esumare avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione secondo quanto previsto dal successivo art. 34 del presente Regolamento Cimiteriale.
6. La mineralizzazione dei cadaveri è compiuta quando sono rinvenuti unicamente i resti ossei.
7. Qualora dalle operazioni di esumazione vengano rinvenuti resti ossei per i quali i familiari non dispongano diversamente, si procede alla loro collocazione nell'ossario comune in modo indistinto.

8. Le esumazioni ordinarie si possono effettuare, su richiesta dei familiari, per trasferimento del cadavere ad altra sepoltura o per la cremazione dello stesso.
9. Le richieste dei familiari per procedere all'esumazione ordinaria vengono accettate soltanto dopo una verifica tecnica che confermi l'assenza di rischi di dissesto, modifiche strutturali o altre criticità nell'area cimiteriale anche a danno delle tombe limitrofe
10. La relativa richiesta deve essere presentata al Comune o al soggetto affidatario del servizio, specificando la destinazione e il luogo di accoglimento del cadavere.
11. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.

### Articolo 32. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione.  
Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco o da un suo delegato si possono effettuare su richiesta dei familiari per il trasferimento del cadavere ad altra sepoltura privata o per la cremazione dello stesso.
2. I feretri inumati non possono essere esumati, se non per ordine dell'autorità giudiziaria, prima che siano trascorsi due anni dalla data di inumazione.
3. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
4. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate nel periodo di cui all'articolo 31 comma 4 del presente regolamento.
5. Le richieste dei familiari per procedere all'esumazione ordinaria o straordinaria vengono accettate soltanto dopo una verifica tecnica che confermi l'assenza di rischi di dissesto, modifiche strutturali o altre criticità nell'area cimiteriale anche a danno delle tombe limitrofe.
6. La relativa richiesta deve essere presentata al Comune o all'affidatario del servizio, specificando la destinazione e il luogo di accoglimento del cadavere.
7. I cofani contenenti i cadaveri possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il cofano non sia in ottime condizioni, deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune si procede a seconda dello stato dei resti mortali e della distanza con apposita cassa idonea al trasporto, alla cremazione o alla sepoltura in altro cimitero.

### Articolo 33. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente.

Qualora dalle operazioni di estumulazione vengano rinvenuti resti ossei per i quali i familiari non dispongano diversamente, si procede alla loro collocazione nell'ossario comune in modo indistinto.

5. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare del defunto da estumulare avrà manifestato interesse i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione secondo quanto previsto dal successivo art. 34.

#### Articolo 34. -

##### Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.
2. I resti mortali derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
  - a) essere inumati, nella sepoltura privata oppure in campo di mineralizzazione dove dovranno rimanere per 5 anni e comunque per il tempo necessario per il completamento del processo;
  - b) essere avviati a cremazione.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
  - a) permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale;
  - b) essere inumati, in sepoltura privata oppure in campo di mineralizzazione dove dovranno rimanere per 5 anni e comunque per il tempo necessario per il completamento del processo;
  - c) essere avviati a cremazione.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali non sussiste l'interesse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio comunale. L'informativa deve essere presente prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

#### Articolo 35. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. Qualora non sia presente il cinerario comune, nell'ossario comune possono essere disperse anche le ceneri in maniera indistinta ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.P.P. 20 giugno 2008 n. 7.
3. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute possono essere avviate periodicamente alla calcinazione collettiva.

### Articolo 36. - Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

### Articolo 37. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dichiara di averne titolo e di tenere indenne il comune da contestazione di terzi entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## IX - CREMAZIONE

### Articolo 38. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o dell'impresa operante nel settore funerario incaricata del servizio da parte dei familiari stessi, previa acquisizione del certificato necroscopico e del certificato per la cremazione della salma rilasciati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari territoriali dai quali risulti tra l'altro escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria, si fa riferimento alla volontà del coniuge anche unito civilmente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici (art. 2 L.P. 7 dd 20/06/2008).

### Articolo 39. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte nonché il sigillo apposto dal forno crematorio.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto dei cadaveri. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### Articolo 40. - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
  - a) tumulata in cimitero;
  - b) interrata in cimitero;
  - c) oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo.
2. Qualora la famiglia non abbia indicato alcuna delle destinazioni sopra elencate, le ceneri, trascorsi sei mesi dal decesso, saranno disperse in modo indistinto nell'apposito manufatto presente in ciascun cimitero, denominato ossario-cinerario comune. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.
4. E' vietata, all'interno dello stesso cimitero la traslazione di un'urna cineraria da una sepoltura in concessione in essere ad una in campo di rotazione.

### Articolo 41 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari o conviventi, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune o all'Affidatario del Servizio cimiteriale per essere conservate nel cimitero in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento. Le ceneri rientranti da affidamento possono essere disperse dall'incaricato del servizio o dall'affidatario del servizio cimiteriale in caso di esternalizzazione del servizio nel cinerario comune trascorsi sei mesi dalla rinuncia; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi dell'affidatario hanno l'obbligo di riconsegnare dell'urna in affidamento a domicilio con eventuale successiva richiesta di nuovo affidamento a domicilio, inumazione o tumulazione in loculo a concessione;
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. Il cambio di residenza dell'affidatario in altro comune comporta la restituzione delle ceneri al comune o all'Affidatario del servizio cimiteriale, il quale rilascia nuova autorizzazione al

trasporto dell'urna cineraria previa acquisizione dell'autorizzazione all'affidamento del nuovo comune.

#### Articolo 42. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a) dal coniuge;
  - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale del Comune appositamente autorizzato.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.  
Il comune può predisporre all'interno dei cimiteri apposite aree destinate alla dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze).
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

#### Articolo 43. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

### **X- POLIZIA DEI CIMITERI**

#### Articolo 44. - Orario

1. Il Sindaco può disporre gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri.

#### Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni, ai mezzi speciali dei portatori di handicap ed ai mezzi del comune o dell'impresa incaricata ai servizi cimiteriali.

#### Articolo 46. - Divieti speciali

1. Nel cimitero, e nella zona antistante, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso e/o atteggiamenti o comportamenti poco consoni che disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria e l'assenso dei familiari interessati;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
  - j) svolgere attività di questua;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - m) svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - n) qualsiasi forma pubblicitaria, con la sola eccezione di etichette di dimensioni contenute riportanti unicamente le indicazioni dell'esecutore o del produttore della lapide;
2. La non osservanza dei succitati divieti comporta la diffida da parte del comune o di personale dell'azienda incaricata all'immediato allontanamento dal cimitero e, se necessario, la segnalazione con intervento delle forze dell'ordine.

#### Articolo 47. - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso alla polizia locale.

#### Articolo 48. - Funerali

1. I funerali si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:
  - a) chiusura del feretro e successivo trasporto al luogo di culto;
  - b) celebrazione del rito funebre;
  - c) trasferimento del feretro, a mezzo di autofunebre.
2. I familiari possono richiedere di portare personalmente a braccia, per brevi tratti, il feretro del defunto.
3. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali.

#### Articolo 49. – Manufatti e materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e gli ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.

2. Il Responsabile del competente ufficio del Comune o dell’Affidatario del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che superino le misure previste nell’allegato tecnico per l’estensione massima delle tombe o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

## **XI - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 50. - Sepolture private**

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità.
3. Le sepolture private si distinguono in:
  - a) celletta ossario-cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario e/o urne cinerarie;
  - b) loculo: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura del feretro si pratica con il sistema della tumulazione;
  - c) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura del feretro si pratica con il sistema dell’inumazione;
  - d) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura del feretro si pratica con il sistema della tumulazione;
  - e) tombe in terra con camera: consiste in un manufatto edilizio in terra ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, qualora occupate, devono essere contrassegnate da un’epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra, qualora occupati, deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Il comune può differenziare le tariffe per la concessione delle sepolture private in base alla residenza in vita del defunto intestatario (\*)
6. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 51. - Concessione cimiteriale**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

*(\*) modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 4 marzo 2026.*

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
5. Le concessioni private scadute e non rinnovate, rientrano nella immediata disponibilità del comune;
6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di assegnare a titolo gratuito per un massimo di 70 anni rinnovabili una o più sepolture private ad Enti Pubblici o Istituzioni o a persone che abbiano avuto particolari benemeritenze.

#### Articolo 52. - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è progressiva e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente del comune. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
  - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

#### Articolo 53. - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale, presso gli uffici comunali o presso l'affidatario del servizio, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private, se disponibili, possono concedersi:
  - per le cellette ossario-cinerario: in presenza delle ossa o delle ceneri;
  - per le tombe in terra ed i loculi salma: solo in presenza della salma al momento del decesso;
  - per le tombe di famiglia, le tombe individuali e le tombe in terra con camera: in presenza di salma, resti mortali, ossa e ceneri;E' inoltre possibile accogliere, nelle sepolture private, defunti fino alla capienza del sepolcro. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti senza interruzione di continuità seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. La concessione viene rilasciata mediante sottoscrizione di apposito provvedimento amministrativo che deve contenere l'individuazione dell'oggetto della concessione (tipo di sepoltura privata e numero), intestatario, regole che disciplinano l'utilizzo, durata.

#### Articolo 54. - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
  - a) anni 30 per i le cellette ossari-cinerari;
  - b) anni 70 per le tombe di famiglia, le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia monumentali;
  - c) anni 30 per i loculi salma e le tombe in terra;
  - d) anni 20 per le lapidi ricordo.
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del Comune.
3. Nei posti in terra delle tombe a sepoltura privata e nei posti in muratura per salme a sepoltura privata già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di un nuovo cadavere, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un 1/N (dove N è il periodo di durata in anni della originaria concessione) per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

#### Articolo 55. - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, ai sensi dell'articolo 53, e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.  
Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da articolo 536 C.C. con precedenza comunque per il coniuge.  
Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.  
Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
  - a) il coniuge;
  - b) il figlio più anziano;
  - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - e) il fratello o la sorella più anziano;
  - f) il parente più prossimo più anziano.L'istanza di subentro potrà essere accolta alle seguenti condizioni:
  - che sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
  - che la durata della concessione rimanga quella originaria;L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di una nuova concessione con l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario, ma aventi durata pari a quella residua della concessione originaria.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia.  
La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura.  
E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione.  
E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va individuato nella persona stessa del concessionario originario o in caso di decesso del predetto fra i suoi parenti in linea retta entro il 6° grado.

In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura è il seguente:

- a) l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta ed i collaterali fino al secondo grado;
  - b) il coniuge, con i suoi genitori, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente;
  - c) i coniugi dei discendenti e degli ascendenti;
4. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati.  
Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. Il concessionario originario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e può altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

#### Articolo 56. - Concessioni attestanti un godimento perenne

1. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria) conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal Comune. A carico dei titolari della concessione, a titolo di concorso spese, possono essere richieste delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per gli interventi di manutenzione, di pulizia e di illuminazione dei cimiteri ed indicate dalla Giunta Comunale, nella delibera di determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

#### Articolo 57. - Targhe ricordo

1. La Giunta Comunale può individuare specifici luoghi nei cimiteri da destinare a concessione ai privati di targhe ricordo disciplinate come segue :
  - a) la concessione ha durata di anni 20;
  - b) la concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione in vigore al momento della richiesta.

#### Articolo 58. - Rinnovo - proroga

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha facoltà di richiederne il rinnovo, per una durata pari a quella della concessione originaria;

2. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto di cui comma 1 art. 55.  
È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.  
La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove dal termine di scadenza siano decorsi tre mesi senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio rilasciato dopo il pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta.
5. Presso il Comune, o l'Affidatario del servizio, viene tenuto uno scadenzario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno un mese prima del termine.

#### Articolo 59. - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub c) d) e) f) la decadenza viene dichiarata, previa diffida, al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni.  
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spettano alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente.  
La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
5. Qualora la Giunta Comunale, abbia previsto, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali, che i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri il mancato pagamento delle suddette costituisce motivo di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008.

#### Articolo 60. - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 70 anni.
3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla sepoltura dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

#### Articolo 61. - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i cadaveri, ossa o ceneri ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario originario o subentrante e viene accettata con provvedimento del Comune o dell'affidatario del servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia nessun rimborso sarà dovuto.

#### Articolo 62. - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. In mancanza del concessionario, spetta agli aventi titolo come individuati dal comma 1 dell'art. art. 55, la manutenzione e la cura delle parti da loro costruite o installate quali monumenti, lapidi e epigrafi.
3. L'obbligo della manutenzione delle tombe con spese a carico del privato comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto ritenuti necessari sia per motivi estetici, sia per la sicurezza e l'igiene.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

### **XII - LAVORI NEI CIMITERI**

#### Articolo 63. - Esecuzione di opere nel cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, copritombe, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano all'ufficio competente del Comune una richiesta in carta legale accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche di cui all'allegato tecnico al presente regolamento. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
4. I lavori possono essere avviati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla istanza di cui al comma precedente.
5. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
6. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. Le caratteristiche della lapide sono quelle previste nell'allegato tecnico, parte integrante al presente regolamento.
7. La rimozione ed il successivo collocamento dei manufatti lapidei di sepolture private, quali tombe a due posti in terra, tombe di famiglia, relativi tombali, cordoli e traversine necessarie per lo scavo della fossa o la tumulazione, sarà delegata, dagli aventi diritto sulle tombe, a personale specializzato quali marmisti etc., i quali dovranno concordare l'intervento con il Comune.
8. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
9. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
10. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è concordato con gli uffici comunali entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
11. In concomitanza con la commemorazione dei defunti (28 ottobre – 5 novembre), secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

#### Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle imprese o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

#### Articolo 65. - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e devono rispettare le misure e le caratteristiche di cui all'allegato tecnico del presente regolamento.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte del medesimo.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Nel caso di difformità della sepoltura rispetto alle disposizioni di cui al presente regolamento l'esecutore verrà intimato a rimuovere il manufatto o a conformarlo nel termine di 30 giorni.
5. Qualora l'esecutore non provvedesse ad adeguarsi nel termine di 30 giorni, il comune provvederà alla rimozione d'ufficio del manufatto con addebito delle relative spese.

#### Articolo 66. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea per la durata di sei mesi di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

#### Articolo 67. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
  - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
  - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare;

### **XIII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 68. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Il presente Regolamento si applica dal primo gennaio duemilaventisei (01/01/2026);

Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Nelle concessioni della durata di 99 anni o perpetue, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'articolo 55, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può presentare all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti

che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:

- a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
- b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
- c) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.

Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato all'Amministrazione comunale, la quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.

In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### [Articolo 69. - Abrogazione di norme precedenti](#)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento approvato dal Consorzio fra i Comuni di Nogaredo e di Villa Lagarina con deliberazione n. 11 dd. 1.2.1993, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini prescritti per il controllo da parte della Giunta Provinciale di Trento, così come attestato dalla stessa nella seduta del 16.7.1993, sub n. 2793/13-R e stato successivamente modificato ed integrato dal Consiglio Comunale.

## **ALLEGATO TECNICO**

### **CARATTERISTICHE DELLE FOSSE:**

#### **ADULTI**

- profondità non inferiore a metri 1,50
- larghezza di 80 cm
- una lunghezza di 2,20 m
- distanza tra fossa e fossa di almeno cm. 30.

#### **MINORI DI 10 ANNI**

- profondità non inferiore a metri 1,50
- larghezza di 0,50 m
- una lunghezza di 1,50 m
- distanza tra fossa e fossa di almeno cm. 30.

### **CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI**

#### **POSTO IN TERRA SINGOLO SIA IN CONCESSIONE CHE IN CAMPO COMUNE**

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide adulto cm. 120;
- lunghezza massima della lapide bambino cm. 120;
- vialetto di separazione dalle altre lapidi minimo 30 cm;

### **CELLETTE OSSARIO-CINERARIO**

Dimensioni: variabili a seconda della tipologia costruttiva.

### **SEGNI FUNEBRI SOPRA LA LAPIDE**

I “giardini” potranno essere circondati da cancellate di metallo, cordonate di pietra, marmo, granito, piccoli monumenti di pietra, marmo, granito, ferro, ecc.

Il rilascio della autorizzazione da parte del Sindaco del Comune capofila è subordinato alla presentazione di regolare domanda indicante il nome e cognome del defunto e la data della morte, corredata dal disegno del “manufatto” e dell’epigrafe.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all’anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco del Comune capofila autorizzare altre iscrizioni integrative.

L’ autorizzazione sarà rilasciata previo pagamento della tariffa in vigore;

Sopra la tomba é’ ammessa la coltivazione di fiori e di piante ornamentali sulle fosse purchè di altezza inferiore a m. 0,90 dal suolo e non eccedano coi rami i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno od ingombro alle sepolture attigue.

Sarà consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ceri e simili, purchè siano decorosi e rispondenti al carattere del cippo;

## **SEGNI FUNEBRI CELLETTE OSSARIO-CINERARIO**

Le lapidi di chiusura delle cellette ossario-cinerario sono fornite dal Comune o dal concessionario del servizio, e sulle stesse devono essere collocati gli elementi di decoro.

L'epigrafe, contenente nome, cognome e data di nascita e di morte, dovrà essere scritta in lingua italiana o latina con esclusione di qualsiasi scritta contraria o lesiva della moralità pubblica o privata.

E' consentito l'inserimento di foto ovale di dimensioni cm 7 x cm 9 con scritta "romano spazzolato" o similare, altezza cm 1,5 nonché la posizione a scelta di un vaso o porta lumino di altezza massima di cm 13 con la prescrizione che i fiori del vaso non dovranno superare il perimetro del loculo stesso.

### **ULTERIORI INDICAZIONI**

Per l'adozione delle decisioni inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero di Santa Lucia è richiesto l'acquisizione del parere consultivo della Commissione Cimiteriale, istituita ai sensi del punto 4) della Convenzione stipulata tra i Comuni di Villa Lagarina e Nogaredo.

Nel cimitero di Santa Lucia sarà autorizzata dal Sindaco, la posa di croci o lapidi di pietra o materiali calcarei tendenti al bianco.

Il comune può concedere deroghe a tali misure per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali.

La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali ed alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.

Il comune può, in deroga, concedere autorizzazioni con misure diverse per le tombe di famiglia preesistenti e riposizionate nel cimitero a seguito di manutenzione.

Le richieste dei familiari per procedere all'esumazione ordinaria o straordinaria vengono accettate soltanto dopo una verifica tecnica che confermi l'assenza di rischi di dissesto, modifiche strutturali o altre criticità nell'area cimiteriale anche a danno delle tombe limitrofe

Per qualsiasi lavoro che presenti difformità rispetto a questo allegato il comune provvederà alla comunicazione di ripristino da compiersi entro trenta giorni dalla posa sia ad un familiare del defunto sia alla eventuale azienda posatrice.

Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide con spese a carico dei familiari e ad una sospensione alla posa per l'eventuale azienda posatrice, per un tempo indeterminato.